

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall'art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del [decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50](#).

Le **prestazioni di lavoro occasionale** sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliono intraprendere **attività lavorative** in modo sporadico e saltuario.

Gli utilizzatori possono acquisire prestazioni di lavoro attraverso il **libretto famiglia**, un libretto nominativo prefinanziato, composto da **titoli di pagamento**, il cui valore nominale è fissato in **10 euro**, importo finalizzato a compensare **attività lavorative di durata non superiore a un'ora**. Il libretto famiglia può essere acquistato mediante versamenti tramite F24 modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il "Portale dei pagamenti".

Il libretto famiglia è rivolto alle **persone fisiche che non esercitano attività professionale o d'impresa**.

Le prestazioni di lavoro occasionale prevedono i seguenti **limiti economici**, tutti riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa e corrispondono:

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente **non superiore a 5.000 euro**;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente **non superiore a 5.000 euro**;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo **non superiore a 2.500 euro**.

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione. La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo, esclusivamente nel rapporto tra ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, per le seguenti categorie di prestatori:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
- persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Pertanto, i limiti di compenso complessivo, riferiti a ciascun singolo prestatore, sono sempre da considerare nel loro valore nominale. Diversamente, un singolo utilizzatore, ai fini del rispetto del limite economico potrà computare nella misura del 75% i compensi erogati a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie sopra indicate ([circolare INPS 5 luglio 2017, n. 107](#)).

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Del valore nominale di 10 euro di ogni titolo di pagamento, 8 euro costituiscono il compenso del prestatore, 1,65 euro vengono accantonati per la contribuzione IVS alla Gestione Separata, 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL, e 0,10 euro per il finanziamento degli oneri gestionali.

Le **attività** che l'utilizzatore può remunerare tramite il libretto famiglia sono tassativamente indicate dalla legge e consistono in:

- **piccoli lavori domestici**, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- **assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane**, ammalate o con disabilità;
- **insegnamento privato supplementare**.

Per l'utilizzo del libretto famiglia non sono previsti particolari adempimenti burocratici.

Per usufruire del libretto famiglia sia l'utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato.

Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli **utilizzatori** e dai **prestatori**, anche tramite **Contact center**, dai **patronati** (legge 30 marzo 2001, n. 152) e dagli **intermediari** (legge 11 gennaio 1979, n. 12) muniti di apposita delega ([messaggio 31 luglio 2017, n. 3177](#)).

Anche gli intermediari autorizzati e gli enti di patronato, attraverso la specifica procedura, potranno operare in nome e per conto dell'utilizzatore e/o del prestatore sulla base di **apposite deleghe** rese per iscritto dal delegante.

**L'utilizzatore è tenuto a comunicare**, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa:

- **i dati identificativi del prestatore**;
- **il compenso pattuito**;
- **il luogo di svolgimento della prestazione**;
- **la durata**;
- **l'ambito di svolgimento**;
- **altre informazioni per la gestione del rapporto**.

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, il **prestatore riceve notifica** della stessa tramite mail o SMS.

**L'INPS**, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, **eroga direttamente i compensi pattuiti** a seconda della modalità prescelta dal prestatore all'atto della registrazione.